



Provincia di Salerno

Via Garibaldi,5 - 84020 Aquara (SA) - Tel. 0828/962003 - Fax 0828/962110 - n. Verde: 800-901611
E-Mail: comuneaquara@tiscalinet.it - info@comune.aquara.sa.it <http://www.comune.aquara.sa.it>
Codice Fiscale:82001370657

n. [4] Reg. Prot.

Del [28/06/2018]

OGGETTO: obbligo della pulizia delle aree e dei terreni incolti

CONSIDERATA la necessità di eseguire la ripulitura dei terreni incolti in prossimità di strade comunali e vicinali o prospicienti su spazi ed aree pubbliche;

RITENUTO che nell'ambito del territorio comunale debbano essere eliminate tutte quelle situazioni che determinano il deturpamento dell'ambiente;

CONSTATATO che frequentemente viene accertato lo stato di abbandono in cui versano alcune aree, sia all'interno che all'esterno del centro abitato, per le quali non vengono eseguite le ricorrenti operazioni di sfalcio dell'erba ed eventuali potature delle essenze arboree;

ACCERTATO che tali circostanze oltre ad essere lesive per il pubblico decoro possono rappresentare pericolo per la salute pubblica fornendo un habitat ideale per la proliferazione di insetti ed animali;

CONSIDERATA la necessità di eseguire il taglio della vegetazione incolta, arbusti, sterpaglie e quanto altro possa essere causa di incendio, al fine di scongiurare rischi derivanti da incendio o proliferazione di infestanti, oltre che prevenire rischi per la salute e l'incolumità pubblica;

RITENUTI sussistere motivi pregiudizievoli di carattere igienico-sanitario e di degrado ambientale;

VISTO l'art. 29 e 31 del D.Lgs. 30/04/1992 n° 285 Nuovo Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 107, del T.U. degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

a tutti i proprietari dei fondi laterali alle strade comunali e vicinali e a tutti i proprietari frontisti di aree o spazi pubblici di terreni incolti di provvedere alle seguenti opere a tutela del territorio:

1. taglio della vegetazione incolta;
2. taglio degli arbusti e delle sterpaglie cresciute anche impropriamente nei terreni incolti in prossimità di strade comunali e vicinali o prospicienti spazi e aree pubbliche ;
3. taglio delle siepi e dei rami che si protendono sul suolo pubblico;
4. non lasciare in deposito sui terreni materiale di qualsiasi natura, ammucciato od affastellato tale da poter divenire rifugio di animali potenzialmente portatori di malattie nei confronti dell'uomo quali ratti, cani o gatti randagi ed altri che, allo scopo di meglio salvaguardare il territorio pubblico e privato da incendi, ogni proprietario debba curare che sulla superficie del proprio terreno non si formi eccessivo accumulo di sterpaglia, di sottobosco o di foglie e che la stessa venga accuratamente e sistematicamente pulita;
5. che i proprietari dei fondi o chi per essi siano obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade, che siano obbligati a tagliare i rami delle piante che si protendono in modo da costituire pericolo oltre il ciglio stradale, che non possano deporre o gettare o provocare la caduta di pietre od altri materiali sulle strade comunali o vicinali o comunque soggette a pubblico transito, che i proprietari confinanti ed i

conduttori dei fondi siano tenuti a rimuovere dalle strade medesime per tutto il tratto scorrente lungo la loro proprietà o nel fondo a loro affittato o comunque goduto a qualsiasi titolo le pietre ed i materiali di cui sopra, come pure a conservare in buono stato gli sbocchi degli scoli che affluiscono nei fossi o nelle cunette antistanti alle strade stesse e che le operazioni di potatura e pulizia debbano in ogni caso essere eseguite in ogni epoca in cui esse siano necessarie;

AVVERTE

I predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre i 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio della presente Ordinanza, con avvertenza che in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'Ordinanza stessa, trascorso inutilmente il termine suindicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, si provvede d'ufficio tramite Ditta specializzata, con addebito delle relative spese a carico dei proprietari inadempienti, inoltre, sarà applicata una Sanzione Amministrativa del pagamento di una somma di € 169,00 entro 60 giorni dalla notifica del verbale di contravvenzione.

DISPONE

che la presente Ordinanza venga:

- pubblicata presso l'Albo Pretorio del Comune;
- affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale;

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale sono incaricate dell'osservanza e dell'esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori.

L'ordinanza viene trasmessa alla Stazione dei Carabinieri di Aquara e al Corpo Forestale dello Stato e Prefettura di Salerno.

IL SINDACO
(Rag. Antonio Marino)

Dalla Residenza Municipale
26/06/2018